

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/261 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 2019****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote comprese tra il 15,5 % e il 38,1 % sulle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti, classificati con i codici della nomenclatura combinata (NC) ex 7325 10 00 (codice TARIC 7325 10 00 31) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325 99 10 51) e originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) Con sentenza del 12 luglio 2018 nelle cause riunite C-397/17 e C-398/17, *Profit Europe* ⁽³⁾, la Corte di giustizia ha stabilito che la NC deve essere interpretata nel senso che gli accessori per tubi fusi di ghisa a grafite sferoidale devono essere classificati nella sottovoce residua 7307 19 90 come altri accessori fusi, anziché nella sottovoce 7307 11 10 come accessori di ghisa non malleabile, oppure nella sottovoce 7307 19 10 come accessori di ghisa malleabile.
- (3) Le due voci tariffarie 7325 e 7307 presentano una struttura quasi identica e riguardano gli stessi materiali. Si è pertanto ritenuto opportuno tenere conto della sentenza della Corte di giustizia anche nella classificazione dei lavori di cui alla voce 7325.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 riguardante determinati lavori di ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) continua a fare riferimento alla loro classificazione con il codice NC 7325 99 10 come altri lavori di ghisa malleabile.
- (5) Il codice NC ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325 99 10 51) dovrebbe pertanto essere sostituito dal codice NC ex 7325 99 90 (codice TARIC 7325 99 90 80) fra i codici elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 per quanto riguarda le merci la cui importazione è soggetta al dazio antidumping definitivo.
- (6) Al fine di garantire l'effettiva riscossione dei dazi antidumping in vigore, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 (codice TARIC 7325 10 00 31) ed ex 7325 99 90 (codice TARIC 7325 99 90 80) e originari della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India (GUL 25 del 30.1.2018, pag. 6).

⁽³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2018, cause riunite C-397/17 e C-398/17, *Profit Europe NV contro Belgische Staat*, ECLI:EU:C:2018:564.

Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:

- coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per
- dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.

Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l'altro, calcestruzzo, lastre o tegole.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

- griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo per consentire alle acque di superficie di fluire nel canale,
- scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi, oggetto della norma EN 1253,
- scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
